

Capo I

Criteria e principi generali

Art. 1

(Principi generali)

1. In attuazione degli articoli 3, 34 e 117 della Costituzione, all'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, la Regione, al fine di promuovere la conoscenza, l'accesso ai saperi e alle opportunità formative, riconosce il diritto allo studio universitario come diritto fondamentale dell'uomo ed esercita le competenze ad essa attribuite al fine di renderne effettivo il godimento.
2. La Regione garantisce in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane e con l'art. 2 comma 2 dello Statuto di Autonomia, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, ivi compreso il diritto all'accesso allo studio e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la parità di accesso all'istruzione superiore per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Art. 2

(Obiettivi e finalità)

1. Regione Lombardia promuove e disciplina l'integrazione dei servizi e degli interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio, consentendo l'accesso universale ai più alti gradi dell'istruzione e del sapere;
2. Regione Lombardia riconosce la persona come destinataria di tali misure, privilegiando la sua tutela e il rispetto delle sue aspirazioni nella definizione delle attività, garantendo uniformità di trattamento su tutto il territorio e per tutti gli individui, al fine di:
 - a. favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, anche agli individui privi o carenti di mezzi;
 - b. favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;
 - c. elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti positivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito regionale, d'intesa con Università, enti locali, enti economici e parti sociali;
 - d. promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca;
 - e. favorire la positiva integrazione tra popolazione studentesca, in particolare non residente, e comunità locali, promuovendo un ampio e diversificato sistema di accoglienza in raccordo con gli enti locali.
3. La Regione persegue le finalità di cui al comma 2 mediante:
 - a. interventi di sostegno economico, attribuibili per concorso, per prestiti, borse di studio, assegni formativi e altri contributi;
 - b. servizi di sostegno e accompagnamento alle attività di studio, alle attività di ricerca, alla mobilità internazionale e all'inserimento e sviluppo professionale;

- c. interventi di edilizia finalizzati ai servizi per l'accoglienza;
- d. attività di documentazione e ricerca, di rendicontazione, analisi e monitoraggio.

Art. 3

(Destinatari)

1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge, indipendentemente dallo Stato o Regione di provenienza:
 - a. studenti iscritti alle Università, agli Istituti universitari, agli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), nonché agli Istituti superiori di grado universitario, con sede sul territorio della Regione Lombardia;
 - b. neolaureati presso gli istituti di cui alla lettera a inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo;
 - c. studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio della Regione Lombardia;
 - d. ricercatori e professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli enti di ricerca aventi sede in Regione Lombardia.

Capo II

Ente regionale per il diritto allo studio (DSU Lombardia)

Art. 4

(Riordino delle competenze relative al diritto agli studi universitari e istituzione dell'ente unico regionale per il diritto allo studio universitario DSU Lombardia)

1. Al fine di favorire l'attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 5, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché di sussidiarietà, è istituito l'ente regionale per il diritto allo studio DSU Lombardia, di seguito denominato Ente.
2. Ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto di Autonomia Regionale, DSU Lombardia è l'ente pubblico dipendente regionale, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 nonché il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 5.
3. L'Ente è titolare delle competenze e svolge le funzioni attribuite dalla presente legge nell'ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta regionale e in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale.
4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'Ente:
 - a. utilizza le risorse finanziarie regionali e statali, nonché europee, destinate al sostegno della formazione, dell'istruzione e della conoscenza, assumendo, ove necessario, direttamente la funzione di ente attuatore anche di interventi globali;
 - b. eroga i servizi per la concreta attuazione del diritto allo studio agli studenti iscritti in atenei aventi sede all'interno del territorio della Regione Lombardia;
 - c. promuove la costruzione di reti tra le università, gli enti competenti in materia di mercato del lavoro e gli enti che operano nel settore della formazione della Regione;

- d. predisporre iniziative e programmi per favorire gli interscambi con l'estero tra università e enti che operano nel settore dell'istruzione, della formazione e della conoscenza.

Art. 5

(Interventi, servizi e prestazioni)

1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell'Ente in favore di tutti i soggetti destinatari di cui all'articolo 3 consistono principalmente in:
 - a. azioni volte ad assicurare agli studenti e agli individui in formazione un apprendimento per tutto l'arco della vita, nell'ambito di un sistema integrato e sinergico tra le scuole, le università, gli istituti di alta cultura, i centri di ricerca e innovazione operanti nella Regione;
 - b. attività di informazione, di orientamento formativo e di sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro, promosse in stretta collaborazione con le scuole, le università, gli istituti di alta cultura e di ricerca e le altre istituzioni preposte, anche al fine di diffondere le migliori pratiche a livello regionale;
 - c. azioni volte a promuovere modelli innovativi di erogazione della formazione professionale, con particolare attenzione alle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro;
 - d. contributi per la mobilità internazionale;
2. Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell'Ente in favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) sono:
 - a. a concorso:
 - i. borse di studio;
 - ii. posti alloggio e contributi finanziari per agevolare la residenzialità e garantire costi degli affitti ragionevoli;
 - iii. ristorazione gratuita e a prezzo agevolato;
 - iv. borse per esperienze formative all'estero, con possibilità di svolgere i relativi semestri di praticantato, o in altre regioni italiane;
 - v. sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o per studenti che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui da i) a iv);
 - vi. misure compensative per studenti rientranti in fasce di reddito medio-basse;
 - vii. misure di sostegno a quelle categorie di soggetti che, pur avendo conseguito un titolo di studio universitario, necessitano di periodi ulteriori di formazione e/o specializzazione, inclusi dottorandi e specializzandi;
 - b. non a concorso:
 - i. agevolazioni finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità nazionale ed internazionale degli studenti;
 - ii. azioni mirate all'orientamento al lavoro, in coordinamento con tutte le istituzioni preposte;
 - iii. supporto alle attività, culturali, turistiche, ricreative e sportive e ai servizi didattico-formativi delle università, delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, anche con riferimento alla partecipazione e presenza di studenti stranieri;
 - iv. servizi per le locazioni immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con i comuni sedi dell'università o dell'istituzione di riferimento e comuni limitrofi, nonché con le associazioni dei proprietari e degli inquilini ovvero con enti pubblici o privati senza fini di lucro che garantiscano condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati dall'Ente;

- v. servizi di facilitazione in partenza (outgoing) rivolti agli studenti universitari della Regione che intendono svolgere attività di formazione all'estero;
 - vi. servizi di accoglienza (incoming) rivolti agli studenti stranieri che intendono svolgere attività di formazione nelle università e negli istituti di alta formazione della Regione, pure durante il periodo estivo, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni studentesche presenti negli atenei;
 - vii. misure di sostegno all'utilizzo dei servizi di trasporto finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti, anche tramite l'erogazione di titoli di viaggio a costi agevolati;
 - viii. fornitura di materiale didattico a costi agevolati o in condizione di gratuità, in particolare per studenti in situazione di carenza o assenza di mezzi economici;
 - ix. orientamento attivo all'accesso degli studenti, in particolare quelli fuori sede, ai servizi forniti dal sistema sanitario regionale, all'utilizzo dei consultori, degli sportelli di medicina preventiva e assistenza psicologica, così come previsto dal d.lgs. 68/2012;
 - x. progetti di contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione;
 - xi. fornitura di ausili, servizi, supporti specialistici e attività di tutoraggio agli studenti, anche dedicate per studenti svantaggiati e in condizioni di disabilità;
 - xii. supporto per l'inserimento lavorativo, in particolare agli studenti disabili, anche favorendo programmi di attività a tempo parziale;
 - xiii. sostegno agli strumenti di conciliazione della genitorialità;
 - xiv. informazione ed orientamento sui percorsi di formazione promossi in collaborazione con le altre istituzioni nonché con gli altri enti pubblici competenti in materia;
 - xv. sostegno diretto e/o indiretto alle attività di socialità, mutuo sostegno, orientamento e tutorato promosse e autogestite da studenti e individui in formazione;
 - xvi. servizi editoriali e librari consistenti nella produzione e diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento o sussidio destinato ad uso universitario, favoriti dalla Regione in collaborazione con gli atenei, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia di diritto d'autore;
 - xvii. agevolazioni per l'accesso alla cultura degli studenti, eventualmente anche individuando luoghi di facile fruizione da destinare alle attività culturali promosse, in sinergia con istituzioni comunali, scuole e università, dalle associazioni studentesche;
 - xviii. pianificazione di interventi volti alla realizzazione di piccoli impianti sportivi all'interno degli studentati dell'Ente;
 - xix. servizi di connettività e supporto informatico, da realizzarsi tramite contratti di sponsorizzazione che non prevedano costi aggiuntivi a carico dell'Ente;
 - xx. misure di sostegno ai detenuti che frequentano corsi in qualità di studenti all'interno degli istituti di prevenzione e pena;
 - xxi. supporto alle associazioni studentesche riconosciute dagli Atenei per incentivare le iniziative culturali, sociali e ricreative promosse dagli studenti e destinate alle intere comunità accademiche;
 - xxii. qualsiasi ulteriore intervento che possa favorire il miglioramento della qualità della vita e della didattica come parti integranti della formazione degli individui.
- c. L'Ente si avvale del supporto di Aria spa per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ai sensi e con

le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.

- d. L'Ente esercita, ove possibile, la competenza unica in materia degli interventi indicati al comma 2. Ove ciò non sia possibile, determina le linee guida e i principi fondamentali vincolanti per gli esecutori delle misure.
- e. L'Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia, è titolare e responsabile di un corretto ed efficace funzionamento degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese le attribuzioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche.
- f. Gli interventi, i servizi e le prestazioni individuati dal presente articolo sono disciplinati con regolamento regionale di attuazione ed integrazione adottato, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 6

(Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente:
 - a. il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - b. il Consiglio di amministrazione;
 - c. il Collegio dei revisori dei conti;
 - d. la Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza;
 - e. il Comitato di Controllo.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti ed esercitati nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di inconfiribilità e incompatibilità.

Art. 7

(Presidente del Consiglio di amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, di seguito denominato Presidente, è nominato previo avviso pubblico dal Consiglio Regionale.
2. Il Presidente resta in carica per un triennio, è rinnovabile per una sola volta ed è scelto tra persone di comprovata professionalità ed esperienza che si siano distinte per studi ed attività svolte nell'ambito del diritto allo studio universitario e che abbiano anche acquisito esperienza in campo accademico, o di governance universitaria. Il compenso del Presidente è individuato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale.
3. Il Presidente:
 - a. presiede, convoca e coordina il Consiglio di amministrazione;
 - b. ha la rappresentanza istituzionale dell'Ente;
 - c. sovrintende all'attività complessiva dell'Ente e ne è responsabile nei confronti della Regione;
 - d. designa il Direttore generale dell'Ente ai sensi dell'articolo 11;
 - e. adotta e trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
 - f. adotta gli atti riservati dallo statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera p).
 - g. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente viene sostituito dal vicepresidente, eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dallo statuto di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 8

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da altri dieci componenti, di cui:
 - a. Quattro rappresentanti degli studenti eletti ogni due anni, a suffragio ristretto tra i rappresentanti eletti degli studenti all'interno della Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza di cui all'art.10;
 - b. Tre designati dal Consiglio regionale con voto limitato, previo avviso pubblico, garantendo la rappresentanza di genere e scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nello svolgimento di funzioni di carattere amministrativo-istituzionale e che si siano distinte per gli studi e le attività nel campo della formazione universitaria e del diritto allo studio;
 - c. Tre designati dagli atenei all'interno del Comitato Regionale di coordinamento delle Università della Regione Lombardia (CRUL);
3. I componenti del Consiglio di amministrazione di cui al comma 2, lettere b) e c) restano in carica per quattro anni, mentre quelli di cui al punto a) per un biennio, sono rinnovabili per una sola volta e il loro compenso è individuato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale.
4. Le modalità di elezione del rappresentante degli studenti di cui al comma 2, lettera a), sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare:
 - a. formula le proposte di modifica dello statuto;
 - b. formula le proposte dei regolamenti di cui all'articolo 12, commi 2 e 3;
 - c. adotta la dotazione organica del personale dell'Ente ai sensi dell'articolo 16, comma 1;
 - d. formula indicazioni sul fabbisogno delle risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell'Ente;
 - e. adotta il bilancio di previsione e i documenti contabili di cui all'articolo 15;
 - f. adotta il programma annuale di attività ai sensi dell'articolo 18, comma 1;
 - g. conferisce, nel rispetto dell'articolo 11, l'incarico al Direttore generale dell'Ente, su designazione del Presidente;
 - h. assegna al Direttore generale, sulla base del programma annuale di attività di cui all'articolo 18, comma 1, gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma stesso, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
 - i. impartisce al Direttore generale le direttive per lo svolgimento dell'attività gestionale;
 - j. stabilisce le regole generali di gestione e le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell'Ente;
 - k. adotta i modelli di convenzione tipo per l'attivazione del servizio per le locazioni delle strutture immobiliari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 4);
 - l. verifica, sentito l'organo di valutazione e controllo strategico previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e dall'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche) e successive modifiche, i risultati di gestione e valuta annualmente il Direttore generale con riferimento agli obiettivi assegnati;

- m. adotta la carta dei servizi ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
- n. delega determinati compiti al Presidente;
- o. adotta il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 19;
- p. nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 20.
- q. Alle sedute del Consiglio di amministrazione assistono il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.
- r. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese, ovvero quando il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei consiglieri.

Art. 9

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
2. Il Collegio dei revisori dei conti elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e all'organizzazione dei lavori del Collegio medesimo, in conformità alle disposizioni della presente legge e del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 2.
3. Il decreto di nomina di cui al comma 1 fissa l'importo del compenso riconosciuto ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti, che in prima attuazione non può essere superiore a quello dei componenti del precedente Collegio.
4. L'incarico di componente supplente del Collegio dei revisori dei conti è a titolo gratuito. Il componente supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del componente effettivo e da tale momento è corrisposto il relativo compenso.
5. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per un triennio e i relativi incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 10

(Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza)

1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 5, è istituita la Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è composta da:
 - a. diciotto studenti eletti dalla popolazione studentesca di tutti gli atenei statali della Regione, ripartiti per metà in proporzione alla popolazione studentesca, e per metà in base agli studenti iscritti assegnatari di una borsa di studio pubblica, e comunque in modo che ciascun ateneo statale sia rappresentato da almeno uno studente;
 - b. tre studenti eletti dalla popolazione studentesca di tutti gli atenei non statali della Regione;
 - c. uno studente eletto dalla popolazione studentesca di tutti gli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione; un dottorando eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca degli atenei della Regione;
 - d. uno specializzando, eletto dagli iscritti ai corsi di formazione specialistica degli atenei della Regione.

3. L'elezione dei componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f) avvengono a suffragio universale, in concomitanza con le elezioni interne dei singoli atenei.
4. I componenti della Consulta durano in carica due anni e non possono svolgere più di due mandati. Il regolamento della Consulta di cui al comma 5 disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica e di incompatibilità nonché le ulteriori ipotesi di decadenza. Al componente decaduto o cessato dalla carica subentra il primo dei non eletti all'interno della categoria in rappresentanza della quale era stato eletto il membro che ha interrotto il mandato.
5. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti e, in particolare, la cadenza regolare delle sedute e le modalità di convocazione.
6. La Consulta disciplina, altresì, con apposito regolamento, le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al comma 3. Il regolamento elettorale è approvato con maggioranza assoluta e deve rispettare i principi di pari opportunità, pluralismo e tutela delle minoranze.
7. La seduta di insediamento della Consulta è convocata dal Direttore generale entro trenta giorni dalla data di costituzione di cui al comma 8. Nello stesso termine, la Consulta elegge tra i suoi componenti un Presidente, il quale svolge i compiti previsti dal regolamento di cui al comma 5 e interviene, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8.
8. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Ai fini della costituzione, le designazioni dei componenti devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. La Consulta è validamente costituita qualora siano designati almeno la metà più uno dei componenti, fatte salve le successive integrazioni. Qualora non pervenga alcuna designazione entro il termine di cui al primo periodo o qualora le designazioni pervenute siano inferiori alla metà più uno, i componenti necessari per la costituzione dell'organo sono designati, a maggioranza e con voto congiunto, dai rappresentanti degli studenti in carica nei senati accademici e nei consigli di amministrazione degli atenei statali, non statali e degli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione, nonché dai rappresentanti delle residenze universitarie gestite dall'Ente.
9. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, fermo restando un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel limite individuato dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.
10. L'Ente assicura le condizioni per il funzionamento della Consulta mettendo a disposizione quanto necessario secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione di cui all'articolo 13, comma 2.
11. Alle sedute della Consulta assiste un funzionario dell'Ente con funzioni di segretario verbalizzante. Hanno facoltà di intervenire alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, anche su richiesta della Consulta:
 - a. l'Assessore competente in materia di diritto agli studi universitari o un suo delegato;
 - b. i consiglieri regionali membri della commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio;
 - c. il Presidente del Comitato regionale di coordinamento delle università (CRUL) o un suo delegato;
 - d. il Presidente;
 - e. un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - f. tutti coloro i quali presentino motivata richiesta di partecipazione secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui al comma 5.
12. La Consulta svolge i seguenti compiti:
 - a. esprime parere obbligatorio e formula eventuali proposte, entro venti giorni dalla richiesta, in merito:
 - i. al piano regionale triennale di programmazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 17;

- ii. al programma annuale di attività di cui all'articolo 18, comma 1;
 - iii. al bando per l'accesso agli interventi, servizi e prestazioni a concorso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
 - iv. alle tariffe delle mense universitarie;
 - v. al regolamento delle residenze universitarie gestite dall'Ente;
 - vi. alla carta dei servizi di cui all'articolo 13, comma 4;
 - vii. al bilancio di previsione e al rendiconto generale, in modo non vincolante;
- b. presenta annualmente alla commissione consiliare competente in materia, alla presenza dell'Assessore competente in materia di diritto agli studi universitari, una relazione:
- i. sulla qualità degli interventi, dei servizi e delle prestazioni erogati dall'Ente;
 - ii. sull'attuazione del programma annuale di attività di cui all'articolo 18, comma 1;
 - iii. sul potenziamento degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, al fine di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualità;
- c. può richiedere in ogni momento, al Consiglio di amministrazione, l'accesso a documenti utili allo svolgimento del proprio lavoro, nonché effettuare sopralluoghi in mense e residenze per monitorare la qualità e l'efficacia dei servizi erogati;
- d. formula interrogazioni sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni previsti dall'articolo 5 comma 2, lettere a) e b), al Consiglio di amministrazione che deve, entro venti giorni, presentare opportuna risposta scritta;
- e. può promuovere momenti di confronto pubblico istituzionale sul tema del diritto allo studio universitario e della conoscenza;
- f. formula al Consiglio di amministrazione proposte ed esprime pareri obbligatori e vincolanti sulla promozione di forme di partecipazione, cogestione ed autogestione di cui all'articolo 24;
- g. Si coordina con il Comitato di Controllo in merito alla rendicontazione delle attività svolte dall'ente.
13. La Consulta, oltre ai compiti di cui al comma 12, organizza con cadenza annuale, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, sondaggi, anche on line, diretti ad acquisire la valutazione degli studenti universitari sulla qualità e l'efficacia degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 11

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è designato dal Presidente ed è scelto, sulla base di avviso pubblico, tra persone in possesso del titolo di laurea magistrale, specialistica o ad esse equipollente, di comprovata professionalità ed esperienza nell'organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di inconfiribilità e incompatibilità.
2. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione a tempo determinato, in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.
3. Nel caso in cui l'incarico di Direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa o analogo provvedimento, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto individuale, di natura privatistica ed esclusiva, della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
5. Il Direttore generale, tenendo conto degli obiettivi programmatici assegnati e delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a

garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipula le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall'articolo 5 nonché gli altri atti eventualmente a lui attribuiti dallo statuto a garanzia di una tutela unitaria del diritto agli studi universitari.

6. Il Direttore generale, in particolare, svolge i seguenti compiti:
 - a. provvede all'organizzazione delle strutture dell'Ente, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;
 - b. è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione;
 - c. dirige e coordina le attività delle strutture dell'Ente, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal Consiglio di amministrazione;
 - d. conferisce ai dirigenti dell'Ente l'incarico delle aree, dei presidi territoriali e delle unità operative degli stessi presidi.

Art. 12

(Comitato di Controllo)

1. È istituito all'interno dell'ente un Comitato di Controllo, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro i 60 giorni dalla costituzione dell'ente;
2. Il Comitato di Controllo è incaricato di presentare annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sull'attività dell'ente in materia delle sue competenze in merito di borse di studio e servizi agli studenti, indicando il tasso di copertura raggiunto, il fabbisogno rilevato e quello previsto per l'anno successivo, le tempistiche di erogazione dei servizi e proponendo eventuali modifiche nella regolamentazione del DSU in Regione Lombardia;
3. Il Comitato di controllo è composto da tre persone:
 - a. il presidente dell'ente o un suo delegato;
 - b. un membro della consulta studentesca elettiva eletto a maggioranza assoluta all'interno della consulta stessa;
 - c. un rappresentante degli atenei selezionato all'interno del CRUL;
4. L'incarico di componente del Comitato di Controllo è a titolo gratuito;
5. Il Comitato di Controllo resta in carica per un triennio e i relativi incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 13

(Statuto e regolamenti)

1. Lo statuto dell'Ente definisce i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali e delle sue articolazioni, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione e detta criteri generali relativi all'organizzazione, all'ordinamento finanziario e contabile, alla pubblicità degli atti e all'esercizio del diritto di accesso;
2. Con regolamento di organizzazione adottato dal Consiglio di amministrazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, dallo statuto di cui al comma 1, nonché delle disposizioni statali vigenti anche in materia di trasparenza e anticorruzione, sono disciplinati l'organizzazione delle strutture, la determinazione della dotazione organica del personale, la salvaguardia della collocazione lavorativa derivante dell'Ente DSU Lombardia, il benessere organizzativo quale modalità gestionale finalizzata ad aumentare la produttività e l'efficienza lavorativa in conciliazione con le esigenze di vita-lavoro, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del

personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti, i criteri e le modalità per il controllo interno;

3. Il Consiglio di amministrazione, previa informazione alle organizzazioni sindacali, adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Ente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15;
4. Il Consiglio di amministrazione, previo parere della Consulta, adotta la carta dei servizi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici).

Art. 14

(Sportelli territoriali dell'Ente)

1. Presso ciascuna sede universitaria centrale o decentrata o sede di Istituti dell'alta formazione artistica e musicale o di altri Istituti di grado universitario è attivato uno Sportello Territoriale per lo Studente, che raccoglie e integra le informazioni e i servizi offerti dalla pluralità di soggetti pubblici e privati;
2. Gli Sportelli Territoriali per lo Studente forniscono:
 - a. informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario e dell'alta formazione, a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - b. facilitazione all'accesso ai dati informativi e ai servizi per il lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - c. facilitazione all'accesso alle informazioni e ai servizi per studenti disabili;
 - d. facilitazione all'accesso alle informazioni e servizi per stranieri;
 - e. servizi interattivi su rete telematica per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili necessarie per la fruizione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
3. Gli Sportelli Territoriali per lo Studente si coordinano con l'istituto presso il quale sono ospitati per unificare l'offerta informativa.

Art. 15

(Bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. L'Ente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, adotta il sistema di contabilità finanziaria affiancato, a fini conoscitivi, dal sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale e, ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, adegua la propria gestione alle disposizioni del suddetto decreto specificatamente previste per gli enti strumentali delle Regioni.
2. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, lettera e) e corredati dal parere del Collegio dei revisori dei conti nonché da quello, non vincolante, della Consulta, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al Titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.
3. I documenti contabili, previsionali e consuntivi, sono pubblicati sul sito internet della Regione.

Art. 16

(Personale)

1. La dotazione organica complessiva dell'Ente, adottata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, è articolata sulla base del fabbisogno di personale della direzione generale e dei presidi territoriali dell'Ente, in relazione ai diversi profili professionali, tenendo conto delle specifiche realtà universitarie di riferimento. La dotazione organica è trasmessa, per la relativa approvazione, alla Giunta regionale.
2. Ai dirigenti e al personale dell'Ente si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali.

Art. 17

(Piano regionale triennale di programmazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni)

1. La Giunta regionale, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Consulta e previo parere obbligatorio delle commissioni consiliari competenti in materia, approva il piano regionale triennale di programmazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, di seguito denominato piano regionale triennale, entro il 31 dicembre di ogni anno antecedente la vigenza del medesimo piano.
2. Il piano regionale triennale indica gli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari e fissa in un apposito documento gli indirizzi e gli obiettivi che l'Ente è tenuto a raggiungere, stabilendo in particolare:
 - a. gli standard minimi di qualità dei servizi;
 - b. i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
 - c. i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione dei servizi e degli interventi di sostegno economico;
 - d. i criteri di accreditamento dei soggetti interessati ad entrare a fare parte del sistema abitativo regionale;
 - e. gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali è previsto l'accesso alle agevolazioni, stabilite dalla legge statale o regionale, riservate allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi, con particolare riferimento agli standard relativi alla sicurezza, al risparmio energetico e alla tutela ambientale, ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
 - f. le attività di promozione del diritto allo studio e della conoscenza nonché all'orientamento formativo nella Regione;
 - g. le modalità di individuazione delle strutture immobiliari di proprietà regionale da adibire a spazi polifunzionali gratuiti per gli studenti nel rispetto degli standard di cui alla lettera e).

Art. 18

(Programma annuale di attività. Relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti)

1. Il Presidente, tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta, adotta il programma annuale di attività dell'Ente, in coerenza con il piano regionale triennale elaborato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, che costituisce l'atto di indirizzo per l'attività amministrativa e gestionale di competenza del Direttore generale, per l'assegnazione degli obiettivi da realizzare nel periodo di validità del programma stesso e per il riparto delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché il riferimento per la verifica dei risultati e per la valutazione dei dirigenti.
2. Le attività svolte in attuazione del programma di cui al comma 1 ed i risultati conseguiti sono descritti in una relazione annuale adottata dal Comitato di Controllo e trasmessa alla Giunta

regionale, ai fini della valutazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b). La Giunta regionale trasmette, entro il 31 marzo, la relazione annuale alla commissione consiliare competente in materia.

Art. 19

(Vigilanza)

1. Il Consiglio regionale esercita i poteri di direttiva e vigilanza sull'Ente.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, in particolare:
 - a. approva lo statuto e le eventuali modifiche;
 - b. verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla base della relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
 - c. esegue i controlli sulla qualità e sull'omogeneità degli interventi, dei servizi e delle prestazioni erogati di cui all'articolo 5, comma 2;
 - d. esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi competenti, ivi compresi lo statuto e i regolamenti previsti dall'articolo 13, commi 1, 2 e 3, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
 - e. esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di cui all'articolo 12, commi 2 e 3 e sulla dotazione organica del personale di cui all'articolo 16, comma 1, con le seguenti modalità:
 - i. gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Giunta regionale che ne consente l'ulteriore corso ovvero per decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione senza che la Giunta regionale stessa si sia pronunciata;
 - ii. la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della Giunta regionale interrompe, per una sola volta, la decorrenza del termine e fa decorrere un nuovo termine di trenta giorni entro i quali devono pervenire i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto;
 - iii. nell'ipotesi di cui al numero ii), se la Giunta regionale non si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell'atto, lo stesso diventa esecutivo; se nel termine di trenta giorni non pervengono i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto, lo stesso si intende decaduto;
 - f. accerta, fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente;
 - i. la decadenza del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative, di mancato adeguamento alle direttive regionali, di risultati ritenuti insufficienti in rapporto a quanto stabilito dal piano regionale triennale e la conseguente nomina di un commissario straordinario con pieni poteri;
 - ii. la decadenza dei singoli membri del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, complessivamente a più di tre sedute nel corso dell'anno e la conseguente sostituzione;
 - iii. la decadenza di uno o più componenti del Collegio dei revisori dei conti, in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive di tale organo;

- g. riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio con riferimento alle attività di vigilanza e controllo sull'attività e sugli organi dell'Ente.
3. Agli adempimenti previsti dal comma 2, la Giunta regionale provvede attraverso l'apposita struttura presso la direzione regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, di concerto con la direzione regionale competente in materia di bilancio per i profili di competenza.

Art. 20

(Piano integrato di attività e organizzazione)

1. L'Ente, nel rispetto della vigente disciplina in materia, adotta il Piano integrato di attività e organizzazione, finalizzato a definire le procedure interne, gli obiettivi di performance e identificare il livello di esposizione dei dipendenti e dell'Ente al rischio di corruzione e a disporre, mediante specifici interventi organizzativi, un'attività di prevenzione volta a creare un sistema per la gestione complessiva del rischio istituzionale.
2. Il Piano integrato di attività e organizzazione, al quale è data divulgazione mediante pubblicazione sul sito web, è elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 20 ed adottato dal Consiglio di amministrazione e ha validità triennale.
3. Il Piano integrato di attività e organizzazione contiene un'analisi del contesto organizzativo dell'Ente e individua le aree o i settori di attività considerati più a rischio ai quali sono collegate misure di prevenzione e controllo con particolare riferimento all'erogazione di benefici, alle procedure di assunzione e gestione delle risorse umane, all'affidamento dei lavori, servizi e forniture, alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla gestione dell'utenza. Per le finalità di cui al comma 1, il Piano integrato di attività e organizzazione contiene, altresì, le modalità di rotazione tra dirigenti e funzionari che operano nelle aree o nei settori maggiormente a rischio.
4. Il Piano integrato di attività e organizzazione è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo conto, in particolare:
 - a. delle intervenute modifiche normative in materia di prevenzione e corruzione;
 - b. dei cambiamenti organizzativi e gestionali dell'Ente;
 - c. dell'emersione di nuovi fattori di rischio o delle eventuali violazioni delle prescrizioni già contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione.
5. Nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione devono essere promosse apposite forme di tutela idonee ad incoraggiare i dipendenti a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa.
6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, in un'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del citato decreto legislativo.

Art. 21

(Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza)

1. Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto tra i dirigenti di ruolo in servizio presso l'Ente, sono attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento del ruolo.
2. Con riferimento alla prevenzione della corruzione, al responsabile di cui al comma 1 spetta, in particolare:

- a. elaborare e proporre al Consiglio di amministrazione il Piano integrato di attività e organizzazione contenente la mappatura delle attività a rischio di corruzione e le relative misure di prevenzione;
 - b. definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 - c. vigilare sull'attuazione del Piano integrato di attività e organizzazione, monitorando l'osservanza delle misure di prevenzione e segnalando agli organi competenti ogni eventuale scostamento o inadempimento;
 - d. aggiornare il Piano integrato di attività e organizzazione, proponendone la modifica in caso di significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione o per intervenute modifiche legislative in materia;
 - e. verificare, d'intesa con il Dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi nelle aree a rischio;
 - f. costituire punto di riferimento nell'Ente per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità.
3. Con riferimento alla trasparenza, al responsabile di cui al comma 1 spetta, in particolare:
- a. elaborare e proporre al Consiglio di amministrazione il Piano integrato di attività e organizzazione, al cui interno sono previste le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, provvedendo al relativo aggiornamento;
 - b. controllare l'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
 - c. segnalare al Consiglio di amministrazione, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e alla struttura che si occupa dei procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e del perseguimento degli inadempimenti che comportino altre responsabilità;
 - d. controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
 - e. proporre misure organizzative indicando le risorse umane e materiali, comprese quelle tecnologiche, necessarie ad attuare la trasparenza obbligatoria e monitorare la regolarità del flusso informativo.
4. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può, altresì, promuovere e proporre iniziative per la trasparenza non obbligatoria, volta alla tutela e alla promozione dell'immagine dell'Ente.

Art. 22

(Misure di contrasto all'evasione)

1. L'Ente sottoscrive protocolli d'intesa con il Comando generale della Guardia di finanza finalizzati alla verifica delle dichiarazioni di situazione economica equivalente presentate al momento della determinazione della tassa regionale sul DSU.
2. Al fine di favorire il concorso alla lotta all'evasione in materia di locazioni passive, l'Ente adotta, altresì, protocolli d'intesa con le università statali e legalmente riconosciute tesi alla verifica per gli studenti universitari fuori sede della sussistenza di un regolare contratto di locazione.

Capo III

Partecipazione

Art. 23

(Partecipazione degli studenti alla formazione delle politiche regionali in materia di diritto allo studio universitario)

1. La partecipazione all'elaborazione, alla formazione e alla verifica delle politiche regionali in materia di diritto allo studio universitario è un diritto. La presente legge promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo diritto.
2. L'Ente mette a disposizione gli spazi necessari per consentire agli studenti di organizzare dibattiti pubblici riguardanti gli interventi, i servizi e le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2. Le modalità di utilizzo di tali spazi sono disciplinate con regolamento di organizzazione di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Ai fini della più ampia e trasparente partecipazione degli studenti, l'Ente garantisce l'informazione al pubblico anche attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.
4. Proposte e criticità emerse dai dibattiti sono comunicate in forma scritta alla Consulta che ne dà lettura all'inizio di ciascuna seduta e ne tiene conto nello svolgimento di tutti i compiti di cui all'articolo 10, comma 12.

Art. 24

(Promozione di forme di compartecipazione, cogestione e autogestione)

1. Al fine di rafforzare la responsabilità, la centralità e l'importanza del ruolo degli studenti, l'Ente, sentito il parere obbligatorio e vincolante della Consulta, promuove, anche in via sperimentale, forme di compartecipazione, cogestione e autogestione di beni e servizi dallo stesso erogati, dandone pubblica diffusione mediante i propri canali istituzionali.

Capo IV

Clausola valutativa. Disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 25

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti conseguiti nel contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio nonché alle opportunità formative e di inserimento nel mondo del lavoro.
2. Entro sei mesi dalla scadenza di ciascun piano regionale triennale, la Giunta regionale, anche sulla base dei dati contenuti nella relazione annuale di cui all'articolo 18, comma 2, presenta alla commissione consiliare competente in materia una relazione contenente, relativamente al triennio di riferimento:
 - a. l'indicazione, per tipologie, degli interventi, dei servizi e delle prestazioni erogati o attivati nonché la loro distribuzione territoriale rispetto agli obiettivi della programmazione regionale;
 - b. l'indicazione del numero e delle tipologie dei soggetti beneficiari degli interventi, dei servizi e delle prestazioni e la loro distribuzione territoriale, nonché la misura del soddisfacimento delle domande di accesso agli stessi;
 - c. la misura in cui gli interventi, i servizi e le prestazioni erogati o attivati hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi in termini di permanenza agli studi;
 - d. la misura del recepimento di indicazioni, proposte e pareri formulati dalla Consulta;
 - e. l'esito delle forme di compartecipazione, cogestione e autogestione di beni e servizi promosse dall'Ente;

- f. l'indicazione dell'ammontare delle risorse finanziarie erogate per le varie tipologie di intervento, la loro natura e la loro distribuzione sul territorio regionale;
 - g. le principali criticità incontrate nell'attuazione della legge e le misure adottate per farvi fronte.
3. La prima relazione presentata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 contiene, altresì, gli esiti prodotti dall'introduzione dell'Ente, in termini di funzionamento, ampliamento delle competenze, risparmio di risorse, collaborazione e sinergia con istituzioni, enti e territori.
 4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 26

(Disposizioni per la prima attuazione)

1. Ai fini della prima costituzione della Consulta, i relativi componenti sono designati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a maggioranza e con voto congiunto, dai rappresentanti degli studenti in carica nei senati accademici e nei consigli di amministrazione degli atenei statali e non statali e degli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione e dai rappresentanti delle residenze universitarie gestite dalle università. I componenti della Consulta così designati restano in carica fino all'elezione dei membri in concomitanza con le prime elezioni del CNSU successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Consulta, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta il regolamento interno di cui all'articolo 10, comma 5. Qualora tale termine non sia rispettato quest'ultimo è adottato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2, la Consulta adotta il regolamento inerente alle modalità di svolgimento delle elezioni di cui all'articolo 10, comma 6.
4. La Consulta, entro trenta giorni dalla sua costituzione, designa a maggioranza qualificata, il membro del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), individuato tra i rappresentanti stessi. Il membro del Consiglio di amministrazione, così designato, decade nel momento in cui viene eletto il rappresentante degli studenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a).
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9. Decorso inutilmente il predetto termine, se non sono pervenute al Presidente della Giunta Regionale tutte le designazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal Presidente e da uno o più dei componenti già designati. A seguito della designazione degli ulteriori componenti, il Presidente della Giunta Regionale provvede con successivo decreto ad integrare la composizione del Consiglio di amministrazione.
6. Il Consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla data della sua prima costituzione, formula le proposte di statuto dell'Ente e adotta i regolamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 27

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33, "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario".